

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO l'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, che prevede la partecipazione all'estrazione a sorte e all'attribuzione di premi, nel quadro di una lotteria nazionale, di persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, con metodi di pagamento elettronico, effettuino acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019, n. 739122/2019, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, con la quale sono state definite le modalità di attuazione della lotteria dei corrispettivi di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO l'articolo 1, commi 1095 e 1096, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con il quale sono state apportate modificazioni, rispettivamente, all'articolo 1, commi 540, 541 e 542 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevedendo la possibilità di partecipazione alla lotteria dei corrispettivi con acquisti effettuati esclusivamente attraverso strumenti di pagamento elettronici, e all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, prevedendo la destinazione a spese amministrative e di comunicazione delle risorse inizialmente destinate ai premi ordinari con pagamento in contanti;

VISTO l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, con il quale è stato disposto che il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è adottato entro e non oltre il 1° febbraio 2021, prevedendo, altresì, le disposizioni necessarie all'avvio della lotteria dei corrispettivi;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 29 gennaio 2021, n. 32051/RU con la quale, a seguito del susseguirsi di interventi normativi in materia, si è provveduto ad integrare le disposizioni inerenti le modalità di attuazione della lotteria definite con la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020, n. 80217/RU;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 marzo 2021 n. 74906/RU, con la quale è stata istituita la Commissione di controllo sulla regolarità delle operazioni di estrazione della lotteria dei corrispettivi;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale è stato stabilito che le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono destinate, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO l'art. 18, comma 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con il quale sono state apportate modificazioni all'articolo 1 commi 540 e 544 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, specificando le modalità di partecipazione alla lotteria e prevedendo la necessità di disciplinare le modalità tecniche anche della lotteria ad estrazione istantanea;

VISTO, in particolare, l'Allegato 1 alla citata determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020, n.80217/RU, come modificata dalla successiva determinazione del 29 gennaio 2021, n.32051/RU, il quale prevede che la data dell'estrazione annuale, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre, è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la determinazione direttoriale del 30 gennaio 2024, prot. 60240/RU, con la quale è stata conferita delega al Dott. Mario Lollobrigida, quale Direttore Centrale Giochi, ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti, fra l'altro, l'indizione e la gestione delle lotterie nazionali, ad estrazione differita e istantanea;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA**ARTICOLO 1***(Estrazione annuale)*

1. La data dell'estrazione annuale, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi, registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio 2023 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2023, è fissata nella giornata di giovedì 20 giugno 2024.
2. Le operazioni di estrazione del premio annuale si svolgono con le modalità previste dall'articolo 7 della determinazione del 5 marzo 2020, n. 80217, e successive modificazioni, presso la sede della Direzione Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sita in Roma Piazza Mastai, 12.
3. L'Ufficio dei monopoli territorialmente competente, sulla base della residenza dell'acquirente e della sede legale dell'esercente, presso il quale devono presentarsi i soggetti risultati vincitori del premio annuale, provvede ad effettuare i previsti controlli, finalizzati alla verifica della corretta partecipazione alla lotteria del corrispettivo associato al biglietto virtuale estratto.
4. La Direzione Giochi procede, all'esito positivo delle operazioni di reclamo avvenute presso l'Ufficio dei monopoli territorialmente competente, allo svolgimento delle successive attività connesse al pagamento del premio.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e nell'area pubblica del Portale Lotteria.

Mario Lollobrigida
firmato digitalmente